PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

Art. 26

Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare

Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile di trasferire il possesso dei terreni da sistemare ad concessionario delle opere stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nell'atto in cui procede alla concessione o con provvedimenti successivi, determina anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisa il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabilisce la misura della indennita' di occupazione.

Versione in vigore dal 15 agosto 1952, non più in vigore dal 1 gennaio 1956 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore dei territori montani
Estremi	Legge 25 luglio 1952, n. 991
Titolo	IV — Della bonifica montana
Capo	IV — Dell'esecuzione, del compimento e della manutenzione delle opere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-dei-territori-montani/art-26-trasferimento-del-possesso-dei-terreni-da-sistemare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it